

**Risposta n. 443/2023**

***OGGETTO: Composizione Negoziata della Crisi – rateizzazione del debito fiscale da ristrutturare – articolo 25 bis, comma 4, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

La [ALFA], di seguito anche istante, fa presente quanto nel prosieguo sinteticamente riportato.

L'istante dichiara che è sua intenzione accedere al procedimento di Composizione Negoziata della Crisi, disciplinato dalla parte I, titolo II, capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aggiornato dal decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 e dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 122), recante il "Codice della Crisi e dell'Insolvenza" (di seguito, CCI).

La società presenta un indebitamento fiscale IVA per complessivi [...] euro, riconducibili:

- per [...] euro a comunicazioni di irregolarità *ex* articolo 54 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, per omesso versamento IVA, già oggetto di rateizzazione;

- per [...] euro a comunicazioni di irregolarità *ex* articolo 54 *bis* del d.P.R. n. 633 del 1972, per omesso versamento IVA, non oggetto di rateizzazione;

- per [...] euro ad omessi versamenti IVA correnti.

Ciò premesso, l'istante intende avvalersi della misura premiale contemplata dall'articolo 25 *bis*, comma 4, del CCI - così come "rafforzata" dall'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 aprile 2023, n. 41 - che consente di rateizzare il pagamento di tributi non ancora iscritti a ruolo.

Chiede, a tal proposito, di sapere se sia possibile richiedere la dilazione del debito fiscale da ristrutturare, non iscritto a ruolo, sulla base di un piano di rateizzazione decennale che preveda - come consentito dall'articolo 19, comma 1 *ter*, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - in luogo di rate costanti, rate variabili proporzionate ai «flussi derivanti dal proseguo dell'attività aziendale e distribuibili al creditore erariale».

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

In sintesi, l'istante ritiene potersi fornire soluzione positiva al quesito posto «*stante la ratio della disposizione in parola e l'espresso richiamo - ivi previsto - alla disciplina "ordinaria" sulla rateazione dei debiti erariali iscritti a ruolo*».

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In via preliminare si evidenzia che la presente risposta esula da ogni valutazione in merito all'esistenza, nel caso specifico, dei presupposti che consentano l'accesso - in astratto ed in concreto - al procedimento di Composizione Negoziata della Crisi, trattandosi di aspetti che esulano dalla materia fiscale e, quindi, non oggetto di interpello.

Ciò detto, si rammenta che l'articolo 25, comma 4, del CII, contempla una "misura premiale" volta ad incentivare l'accesso delle imprese alla Composizione Negoziata della Crisi, prendendo atto delle principali difficoltà segnalate dagli operatori nei primi mesi di operatività del nuovo istituto, quali quelle legate alla gestione del debito verso l'Erario o enti pubblici, che molto spesso rappresenta la voce debitoria più rilevante e, quindi, il maggiore ostacolo al risanamento dell'impresa in difficoltà.

La norma in parola stabilisce che «*In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui*

*all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà».*

Il richiamato articolo 19, nel disciplinare le dilazioni di pagamento concesse dall'Agente della riscossione, prevede che *«1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.*

*[...]*

*1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.*

*[...]*

*1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili [...].».*

Con riferimento alla misura premiale contemplata nell'ipotesi di accesso alla Composizione Negoziata della Crisi, invece, l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2023, ha previsto che *«Nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 25-bis, comma 4, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12*

*gennaio 2019, n. 14, l'Agenzia delle entrate può concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo articolo 25-bis, comma 4, e sottoscritta dall'esperto».*

Al riguardo, la relativa relazione illustrativa ha chiarito che, *«il comma 1 aumenta a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito dell'impresa verso l'Agenzia delle entrate, incrementando così la rateizzazione già prevista dall'articolo 25-bis, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La situazione di difficoltà non viene ancorata alla congiuntura economica, come prevede l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, perché l'agevolazione in esame, che serve al buon esito delle trattative, deve poter ricomprendere ogni situazione critica, al di là della sua origine, nell'interesse del salvataggio dell'impresa».*

Da tali premesse emerge come, per espressa disposizione di legge, possano essere applicati alla "misura premiale" - contemplata nell'ipotesi di accesso alla Composizione Negoziata della Crisi - le condizioni disciplinate dall'articolo 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, solo in quanto compatibili e, dunque, in assenza di diversa previsione *ad hoc*.

Per tale motivo, non essendo stata disciplinata espressamente la tipologia di rate da versare (costanti o variabili), non v'è ragione di escludere la possibilità di richiedere la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno, come previsto dal comma 1-ter della richiamata norma.

Resta di competenza dell'Ufficio creditore la determinazione dell'importo delle rate da versare, così come la valutazione di un eventuale parametro di riferimento (nel

caso prospettato, i flussi derivanti dal prosieguo dell'attività) - trattandosi di aspetti fattuali che esulano dal procedimento di interpello - purché il piano di rateizzazione, nel rispetto della norma predetta, preveda rate di importo sempre crescente per ciascun anno.

**Firma su delega della Direttrice centrale  
Danila D'Eramo IL CAPO SETTORE  
(firmato digitalmente)**